DECISIONE (UE) 2016/1856 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ([2]), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

(2) Per il Fondo è fissato un massimale dell'importo annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ([3]).

(3) Il 5 febbraio 2016 la Grecia ha presentato una domanda di assistenza finanziaria del Fondo in relazione al terremoto che ha colpito le isole ioniche nel novembre 2015.

(4) La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia.

(6) Con decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), una somma pari a 50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il pagamento di anticipi a titolo dell'esercizio 2016. Tali stanziamenti sono stati utilizzati in misura molto limitata. Di conseguenza, vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della mobilitazione dalla riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016.

(7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

([1]) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
([2]) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
([3]) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
([4]) Decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi (GU L 47 del 24.2.2016, pag. 5).